

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2014

Oggi, venerdì 12 dicembre 2014, nel Municipio del Comune di Mairano a Mairano in Piazza Marconi n. 6, al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali per il comparto regioni – enti locali, in relazione al disposto dell'articolo 5 del CCNL 1 aprile 1999, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dell'articolo 10 del CCNL del 1 aprile 1999.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, il signor:

- Ugo dr. Colla – Segretario comunale;

B) in rappresentanza delle RSU e delle organizzazioni sindacali, i signori:

- Andrea Riccò – UIL-FPL;

- Francesca Magnifico – CISL FP

- Fabio Chiozza – RSA UIL-FPL.

PREMESSO

che, con deliberazione della g.c. n. 48 del 21/05/2014 l'amministrazione comunale ha provveduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, all'istituzione del fondo 2014 ed alla formulazione degli indirizzi per la contrattazione;

che con determina del Segretario Comunale n. 79 del 29/05/2014 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2014;

che con deliberazione di Giunta num. 90 del 04/12/2014 si è provveduto all'adeguamento ai nuovi limiti di spesa del personale imposti dal DI 90/2014;

che le parti hanno espresso parere favorevole sulla ipotesi di contratto decentrato integrativo, sottoscrivendolo in data 12/12/2014, come segue: organizzazione territoriale Cisl Fp UIL-FPL;

che il fondo costituito ammonta a complessivi euro 39.433,17 (39.717,09 - 283,92 tagli riduzione del. 90 del 04/12/14 = 39.433,17), secondo quanto esposto negli allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

PRESO ATTO

1. che il personale dipendente del Comune di Mairano per l'anno 2014 è il seguente:

Area organizzativa	N. dipendenti	Categoria	Note
Area Affari generali e Servizi demografici	2	C	
Area Servizi amministrativi e economici	1 1	D C	
Area Tecnico Manutentiva e Pianificazione del Territorio	1 1	D C	
Area della polizia locale	2	C	
	8	Totale dipendenti	

2. che con le deliberazioni della g. c. numero 130 del 19 ottobre 2000 e n. 79 del 2006, si stabilivano i criteri ed il sistema di valutazione del personale;

CIO' PREMESSO

Le parti, che riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme prima richiamate,

STIPULANO LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO

Articolo 1- costituzione del fondo per la politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il fondo è costituito ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come da prospetti allegati (allegati 1, 2 e 3), predisposti dagli uffici e che vengono recepiti concordemente dalle parti del presente contratto.



Articolo 2 - sottoscrizione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è immediatamente efficace con la sottoscrizione dello stesso da parte dei componenti della delegazione di parte pubblica e di quelli di parte sindacale.

Articolo 3 – utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Le parti concordano reciprocamente di approvare e recepire quale parte integrante del presente contratto la proposta di utilizzo del fondo così come articolata nell'allegato 4.

Articolo 4 – compensi relativi alla produttività

Le risorse destinate alla produttività dovranno essere interamente ripartite.

Le risorse relative alla produttività collettiva, pari ad euro 787,69, verranno ripartite tra i dipendenti a seguito di valutazione individuale secondo i parametri di seguito riportati:

- ❖ 100 OTTIMO
- ❖ 85 BUONO
- ❖ 70 SUFFICIENTE
- ❖ 0 VALUTAZIONE COMPLETAMENTE NEGATIVA.

Le risorse messe a disposizione dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999 ammontano ad euro **9.766,08 (10.050,00 – 283,92 taglio = 9.766,08)** e sono destinate a finanziare i progetti obiettivo allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5 - progressioni orizzontali

Nell'anno 2014 non verranno effettuate progressioni orizzontali nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia,

Articolo 6 - compensi per specifiche responsabilità e indennità maneggio valori

Per le indennità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f del CCNL 1 aprile 1999, istituite per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale in categoria C, si conviene che l'importo di euro **4.000,00** vada ripartito tra i dipendenti incaricati con decreto del responsabile di area tenendo in considerazione la presenza in servizio.

Si concorda inoltre che, annualmente, si procederà alla verifica della permanenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei suddetti compensi.

L'indennità di maneggio valori ammonta a euro **500,00** ed è riconosciuta, tenendo conto della presenza in servizio, ai dipendenti nominati agenti contabili:

A tale importo si aggiungono l'indennità di turno (**1.923,00 €**) e quella di reperibilità (**744,00 €**).

Articolo 7 – compensi relativi all'utilizzo di risorse finalizzate dalla legge all'incentivazione di prestazioni o risultati (art. 15, comma 1, lettera k, CCNL 1 / 04 / 1999)

Le risorse variabili del fondo 2014 comprendono i seguenti importi:

Progetto ICI (rif.: regol.ICI): euro **966,08**

Corrispettivi e incentivi alla progettazione (rif.: regol. del.g.c. n. 68/2006): euro **4.940,00**

Eventuali risparmi relativi alla produttività collettiva, ad eccezione dei progetti, possono essere utilizzati per ridistribuire il fondo con i criteri della scheda di valutazione individuale.

Tali risorse potranno variare a seguito della conclusione dei procedimenti di riferimento relativi all'anno 2014, il responsabile di area provvederà alla liquidazione secondo i criteri stabiliti dalla disciplina di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

DI PARTE PUBBLICA

Il segretario comunale
(Ugo dr. Colla)

DI PARTE SINDACALE

Segretario responsabile UIL-FPL Brescia
(Andrea Riccò)



Rappresentante territoriale CISL FP

(Francesca Magnifice)



RISORSE DECENTRATE
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
articolo 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004

Risorse stabili:			
CCNL 1° aprile 1999			
articolo 14, comma 4	c.1 - le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'articolo 31, c. 2, lett. a), del CCNL del 6.7.1995 e s.m.i., sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art. 15 (parte variabile)/ c. 4 - riduzione <i>una tantum</i> nella misura del 3% delle risorse destinate nel 1999 al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.		828,60
articolo 15, comma 1,	gli importi dei fondi di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995 e s.m.i. previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 662/1996, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso articolo 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati		
	articolo 31, comma 2, del CCNL 6 luglio 1995		
lettera a)	a) quota parte compenso lavoro straordinario già destinato al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati		777,60
	b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno		258,23
	c) particolari posizioni di lavoro e responsabilità		189,90
	d) qualità della prestazione individuale		
	e) produttività collettiva e miglioramento dei servizi		8.745,68
lettera b)	Eventuali risorse aggiuntive destinate per l'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'articolo 32 del CCNL 6 luglio 1995 e dall'articolo 3 del CCNL 16 luglio 1996 nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti.		
	articolo 32 CCNL 6 luglio 1995:		
	risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio; 0,50% del monte salari annuo riferito al 1993 (esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'amministrazione)	Monte salari 1993 =	94.948,00
	ulteriore incremento pari allo 0,2% del medesimo monte salari qualora siano accertati risparmi di gestione secondo i criteri indicati al comma 3 (dell'articolo 32: minori oneri relativi al personale)	0,50%	474,74
		0,20%	0,00

	articolo 3 del CCNL 16 luglio 1996	Monte salari 1995 =	94.150,77	
	per l'anno 1997 le amministrazioni che abbiano già applicato l'articolo 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti, <u>possono incrementare</u> , la già prevista percentuale, di un ulteriore 0,65% del monte salari calcolato con riferimento all'anno 1995 .		0,65%	611,98
	Per l'anno 1997 la somma precedente <u>può essere incrementata</u> di un ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari del 1995. La percentuale complessiva di incremento del fondo correlata alle economie di gestione è quindi rideterminata nello 0,8% (0,6 + 0,2 dell'art. 32)		0,60%	0,00
lettera c)	Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'articolo 32 del CCNL 6 luglio 1995 e dell'articolo 3 del CCNL 16 luglio 1996 qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL			
lettera f)	I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165: "(...) l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione integrativa".			
lettera g)	L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del Livello Economico differenziato (LED) al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996			895,19
lettera h)	Risorse destinate alla corresponsione della indennità di euro 774,69 (Lire 1.500.000) di cui all'articolo 37, comma 4, del CCNL 6 luglio 1995 (indennità di direzione e di staff prevista per il personale di VIII qualifica funzionale dall'articolo 45, comma 1, del DPR 333/1990)			

ef

ros Ar

lettera i)	Una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti in organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c). <u>La disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni</u> . Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.		
lettera j)	Un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo	Monte salari 1997 =	115.075,00 0,52% 598,39
lettera l)	Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni		
articolo 15, comma 5	Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili Per gli effetti derivanti dall' incremento stabile delle dotazioni organiche . L'importo è suscettibile di incremento (...) per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche NB) si veda la disciplina dell'articolo 31, comma 2, I e II paragrafo del CCNL 22 gennaio 2004.		4.000,00
<u>CCNL 5 ottobre 2001</u>			
articolo 4, comma 1	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999, di un importo pari allo 1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Monte salari 1999 =	111.690,91 1,1% 1.228,60
articolo 4, comma 2	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1 ^o gennaio 2000.		390,82
<u>CCNL 22 gennaio 2004</u>			
articolo 32, comma 1	Le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	Monte salari 2001 =	180.304,84 0,62% 1.117,89

articolo 32, commi 2 e 3	Comma 2: "gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al comma 1 con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo". Comma 3: "enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti".		0,50%	901,52
articolo 32, comma 2 e 7, "Alte professionalita"	La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni (di cui al comma 3: limite del 39%) di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10 (alte professionalità)		0,20%	
Dichiarazione congiunta n. 14	con riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, (stipendio tabellare), le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali o di accesso dall'esterno, è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci medesimi. (...) questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del "fondo per le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 del CCNL dell'1.04.1999.			758,29
CCNL 9 maggio 2006		Monte salari 2003 =	339.932,00	
articolo 4, comma 1	gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,50% del <u>monte salari dell'anno 2003</u> , esclusa la quota relativa alla dirigenza.		0,50%	1.699,66
CCNL 28 febbraio 2008 articolo 8, comma 2	gli enti locali, a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, ccnl 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	Monte salari 2005 =	216.512,00	
			0,60%	
				23.477,09

RISORSE DECENTRATE
Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità
articolo 31, comma 3, CCNL 22 gennaio 2004

	Risorse variabili:		
CCNL 1° aprile 1999, articolo 15, comma 1, lettera d) (così sostituita dall'articolo 4, comma 4, del CCNL 5 ottobre 2001 - Vedi anche l'articolo 119 TUEL)	<p>quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:</p> <p>a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;</p> <p>b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;</p> <p>c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.</p>		
lettera e)	Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 57 e seguenti della legge 662/1996 e s.m.i.		
lettera k) (anche articolo 4, comma 3, del CCNL 5 ottobre 2001)	<p>Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale da utilizzarsi decondo la disciplina dell'articolo 17 (corrispettivi ed incentivi per la progettazione, articolo 92 decreto legislativo 163/2006; ICI, compensi incentivanti al personale addetto, articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 446/1997; compensi ISTAT; sanatoria edilizia; ecc.).</p>	<p>progetto ICI</p> <p>corrispettivi e incentivi progettazione</p> <p>compensi censimento</p>	<p>* 1.250,00</p> <p>** 4.940,00</p> <p>0,00</p>
lettera m)	gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14		
lettera n)	solamente per la CCIAA		
CCNL 1° aprile 1999, articolo 15, comma 2,	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse del fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, <u>del monte salari dell'anno 1997</u> , esclusa la quota della dirigenza	<p>Monte salari 1997 =</p>	<p>115.075,00</p> <p>1,20% 1.380,90</p>

mf *Ch* *DP* *PS*

comma 4	Gli importi previsti dall'articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999, comma 1, lettere a) e b) a dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.		
CCNL 1° aprile 1999, articolo 15, comma 5	<p>attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili</p> <p>Per gli effetti non correllati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività del CCNL 1° aprile 1999 (articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004)</p> <p>Riduzione Del. G.C. 90 del 04/12/14</p>		8.669,10 -283,82
CCNL 14 settembre 2000, articolo 54	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo, per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi		
CCNL 22 gennaio 2004, articolo 32, comma 6	Per i soli enti del comparto diversi da enti locali, camere di commercio e regioni = incremento risorse dentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa		
CCNL 9 maggio 2006, articolo 4, comma 2	<p>In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3 (comuni capoluogo di aree metropolitane) incrementano dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al <u>monte salari dell'anno 2003</u>, esclusa la quota della dirigenza, di seguito indicati:</p> <p>a) fino ad un massimo dello 0,30%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;</p> <p>b) tra un minimo dello 0,30% ed un massimo dello 0,70% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.</p>		15.956,08

Allegato 3)

A	risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità (articolo 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004)	23.477,09
B	istituti da finanziarsi necessariamente con risorse "stabili"	15.522,45
C	eccedenza delle risorse "stabili" (A - B)	7.954,64
D	risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004)	15.956,08
E	conservazione e riutilizzazione delle somme non spese (articolo 31 comma 5, del CCNL 22 gennaio 2004 e 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999)	-
	totale fondo (C + D + E)	23.910,72
	istituti da finanziarsi	23.910,72
	differenza a residuo	-



Utilizzo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

	destinazione:		
CCNL 22 gennaio 2004, articolo 33	<p>indennità di comparto</p> <p>1) Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.</p> <p>2) L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.</p> <p>3) L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare</p> <p>4) (...) a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'articolo 31, comma 2.</p> <p>5) Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riaquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31 comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate, in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti</p>		4.111,92
articolo 34	<p>progressioni orizzontali</p> <p>Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'articolo 5 del CCNL del 31 marzo 1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2 (risorse stabili).</p> <p>E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 1° aprile 1999 (vincolo del cd. <i>costo medio ponderato</i>)</p>		11.410,53
CCNL 31 marzo 1999, articolo 7, comma 7	<p>Altri istituti contrattuali a carattere "stabile" (Relazione ARAN al CCNL 22 gennaio 2004)</p> <p>primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL 31 marzo 1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale)</p>		
CCNL 14 settembre 2000, articolo 31, comma 7 e CCNL 5 ottobre 2001, articolo 6	incremento dell'indennità del personale educativo degli asili nido		
	istituti da finanziarsi con risorse stabili - totale		15.522,45
	risorse stabili		23.477,09

differenza per utilizzi variabili

7.954,64

	CCNL 1° aprile 1999, articolo 17 compensare esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C , quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'articolo 11, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999. lettera f) - CCNL 9 maggio 2006, articolo 7 compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risultino incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative compenso in misura non superiore a 2.500 euro lordi . categoria B categoria C categoria D		
lettera i)	Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di (massimo 300 euro lordi): ufficiale di stato civile e anagrafe ufficiale elettorale responsabile dei tributi compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici addetti uffici per le relazioni con il pubblico formatori professionali funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori personale addetto ai servizi di protezione civile		
lettera c)	retribuzione di posizione e di risultato con esclusione dei comuni di minori dimensioni demografiche		
lettera d)	indennità di turno (articolo 22 del CCNL 14 settembre 2000) indennità di rischio (articolo 41 del CCNL 22 gennaio 2006) indennità di reperibilità (articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000) maneggio valori (articolo 36 del CCNL 14 settembre 2000) orario notturno, festivo e notturno-festivo (art. 38 del CCNL 14 settembre 2000)	* ** ***	1.923,00 744,00 500,00 787,64
	produttività collettiva		

lettera e)	compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni <i>particolarmente disagiate</i> da parte del personale delle categorie A, B, C		
lettera g)	specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 15, lettera K, del CCNL 1° aprile 1999 (" <i>risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati...</i> ").		
	progetto ICI		966,08



	corrispettivi e incentivi alla progettazione	4.940,00
	censimento	0,00
comma 3	indennità di lire 1.500.000 prevista dall'articolo 37, comma 4, del CCNL 6 luglio 1995, a tutto il personale della ex qualifica 8 ^h che ne beficiava al 1° aprile 1999 e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa (...). Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita (risorse stabili).	
comma 7	incentivazione di processi di mobilità, compensi <i>una tantum</i>	
CCNL 22 gennaio 2004, articolo 32, comma 7	alte professionalità (articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004)	
CCNL 22 gennaio 2004, articolo 37	compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 1) l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lettere a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. 2) i compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti. 4) non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati. progetto vigilanza	5.000,00
	progetti servizio cimiteriale e apertura aggiuntiva sportelli demog prot tributi	1.350,00
	progetti uffici amministrativi e progetto PL	3.700,00
istituiti da finanziarsi con risorse variabili e con l'eventuale eccedenza di stabili - totale		15.956,08